

REGIONE LOMBARDIA
Provincia di Varese



COMUNE DI MONVALLE

Studio geologico del territorio comunale

(L.R. n.12/2005 – D.G.R. 22 Dicembre 2005 n. 8/1566;D.G.R. 28 Maggio 2008 n. 8/7374)

Ottobre 2009

Integrazioni secondo il parere della Regione Lombardia (Prot. n. Z1.2009.0019591)



Studio Associato di geologia applicata

Dott. Geol Roberto Granata - Dott. Geol. Paolo Granata

Via Santa Croce n° 7 - 21100 Varese

Tel. 0332/242283 Fax 0332/241231

e-mail: info@studiocongeo.it

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	VINCOLI.....	2
3	SINTESI	4
4	FATTIBILITA' GEOLOGICA.....	5

TAVOLE

Tav. n. 6: Carta dei vincoli, scala 1:2.000

Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI, scala 1:5.000

Carta dei dissesti con legenda uniformata PAI, scala 1:10.000

1 PREMESSA

Il presente documento, unitamente alla cartografia allegata (carta dei vincoli e carta dei dissesti con legenda uniformata PAI), costituisce l'integrazione allo studio geologico del territorio comunale di Monvalle che recepisce le osservazioni della Regione Lombardia, Struttura Pianificazione e Programmazione di Bacino e Locale (Protocollo n. Z1.2009.0019591 del 06/10/09).

2 VINCOLI

Il testo seguente costituisce modifica parziale del capitolo sui vincoli derivanti dalla pianificazione di bacino ai sensi della L. 183/89 (Cap. 8.1 a pag. 56 della relazione geologica, Agosto 2009).

In particolare le aree precedentemente classificate come Eb (*"aree a pericolosità elevata"*) vengono ora definite Ee (*"aree a pericolosità molto elevata"*) e come tale la normativa di riferimento è rappresentata dall'art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI.

Aree a pericolosità molto elevata (Ee): si tratta delle aree poste lungo l'asta del T.te Monvallina caratterizzate da una elevata pericolosità (aree frequentemente inondabili con elevati valori di velocità e altezza dell'acqua).

Le attività in queste aree sono regolate dall' art. 9 comma 5 delle Norme di Attuazione del PAI, Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365:

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti alle lett. a), b), c) dell'art. 27, comma 1 della L.R. 12/05;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;
- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;
- l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;
- l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.

3 SINTESI

Il testo seguente costituisce modifica parziale del capitolo sulla sintesi delle analisi effettuate; in particolare viene sostituito il paragrafo riguardante le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico (Cap. 9.3 pag. 72 della relazione geologica, Agosto 2009)

C.1a: Aree inondabili con pericolosità alta

Si tratta delle aree lungo il T.te Monvallina caratterizzate da fenomeni di inondazione con pericolosità alta per l'elevata velocità e altezza della lama d'acqua. Corrisponde " ... *in genere ad un ambito abbastanza ristretto nell'intorno immediato del sedime del torrente, comprendente le aree spondali e le forme fluviali normalmente abbandonate ma riattivabili durante gli stati di piena, unite a tutte le aree esterne che in caso di piena vengono percorse da corrente ad elevata velocità: ai fini idraulici, in tale ambito prevale la funzione di deflusso della parte più consistente della portata di piena e di contenimento della maggior parte del corrispondente volume*". Questa fascia assume dimensioni più rilevanti solo nel tratto compreso tra la S.P. n. 69 e l'area industriale lungo via Galileo Ferrarsi dove si verificano altezze idriche fino a 1,4 m da p.c. con velocità di scorrimento comprese tra 0,5 e 1,0 m/s. Nel settore di monte (non interessato dagli studi idraulici) è stata compresa in questa classe tutta la porzione del fondo valle, in genere abbastanza stretta. Queste aree rientrano nella classificazione PAI come "aree a pericolosità molto elevata" (Ee).

4 FATTIBILITA' GEOLOGICA

Il testo seguente costituisce modifica parziale del capitolo sulla fattibilità geologica; in particolare viene sostituito il capoverso finale del capitolo 10.4 relativo alle aree 4c vulnerabili dal punto di vista idraulico (Cap. 10.4 pag. 104 della relazione geologica, Agosto 2009)

Le aree caratterizzate da pericolosità idraulica indotta dal regime del T.te Monvallina (classe C.1a) sono classificate come aree a pericolosità molto elevata "Ee" secondo la legenda degli elaborati cartografici allegati al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.), e come tali soggette alle limitazioni di cui al comma 5 dell'art. 9 delle Norme Tecniche allegate al P.A.I.